

Prot.: 3170/RU

Roma, 02 gennaio 2024

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE

VISTO il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni e integrazioni, recante il Testo Unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative;

VISTO il decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6, di recepimento della Direttiva 2014/40/UE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la Direttiva 2001/37/CE;

VISTE le istanze ricevute da fabbricanti/importatori, con le quali sono state richieste iscrizioni in tariffa di nuovi prodotti e modifica delle denominazioni di prodotti già iscritti, per le quali risulta conclusa la relativa istruttoria procedimentale;

CONSIDERATO che un fabbricante/importatore ha altresì richiesto, per un prodotto, un prezzo che non è attualmente inserito nella relativa tabella di ripartizione;

CONSIDERATO che l'inserimento in tariffa dei prodotti soggetti ad accisa è disciplinato dall'articolo 39-*quater* del citato decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni e integrazioni, ed è effettuato in base ai prezzi richiesti da fabbricanti/importatori, secondo le ripartizioni delle rispettive tabelle pubblicate sul sito internet dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ai sensi dell'articolo 39-*quinquies* del citato decreto;

CONSIDERATA la necessità di procedere all'integrazione della predetta tabella di ripartizione dei prezzi, nonché all'inserimento e alla variazione di denominazione di alcune marche di tabacchi lavorati nella tariffa di vendita;

CONSIDERATO che l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, nell'ambito dei poteri ad essa attribuiti dalla normativa di settore, si riserva comunque di svolgere, successivamente all'iscrizione in tariffa, ulteriori attività di controllo e di monitoraggio dei prodotti del tabacco commercializzati per il tramite della rete di vendita ufficiale;

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA DETERMINA

ARTICOLO 1

1. La tabella B – Sigari – è integrata con il prezzo di 1.875,00 euro/chilogrammo convenzionale.



ADM

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

2. Per l'effetto, la ripartizione, di cui alla tabella B – Sigari – pubblicata sul sito internet dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, è integrata come segue:

TABELLA B - SIGARI				
Quota al fornitore	Aggio al rivenditore	Imposta sul valore aggiunto	Accisa	Prezzo di vendita al pubblico
908,76	187,50	338,11	440,63	1.875,00

ARTICOLO 2

1. Le marche di tabacchi lavorati di seguito indicate sono inserite nella tariffa di vendita risultante dalla tabella di ripartizione di cui all'articolo 39-*quinquies* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, in conformità ai rispettivi prezzi di vendita richiesti dagli importatori:

TABELLA A – SIGARETTE				
Marca	Conf.ne	Euro/Kg. conv.le	Euro/conf.ne	
WEST SILVER	da 20 pezzi	240,00	4,80	

TABELLA B – SIGARI				
Marca	Conf.ne	Euro/Kg. conv.le	Euro/conf.ne	
CAO AMAZON BASIN ROTHSCHILD	da 50 pezzi	2.600,00	650,00	
CAO AMAZON BASIN TORO	da 18 pezzi	3.000,00	270,00	
GURKHA GODZILLA RARE LIMITED EDITION CIGARS	da 8 pezzi	1.875,00	75,00	
IL MORO AUREO	da 1 pezzo	11.000,00	55,00	
MACANUDO INSPIRADO ORANGE ROBUSTO	da 1 pezzo	1.400,00	7,00	

TABELLA C – SIGARETTI				
Marca	Conf.ne	Euro/Kg. conv.le	Euro/conf.ne	
COHIBA WIDE SHORT 6	da 6 pezzi	1.440,00	21,60	
COHIBA SHORT 88 DRAGON	da 88 pezzi	1.136,36	250,00	
TRINIDAD SHORT 66 DRAGON	da 66 pezzi	1.000,00	165,00	

ARTICOLO 3

1. La denominazione della seguente marca di tabacco lavorato è così modificata:

SIGARI		
Codice	DA	A
20088	TOSCANO DEL PRESIDENTE ITALIA - FORMATO MAGNUM	TOSCANO DEL PRESIDENTE FORMATO MAGNUM ED. SPEC. AMERIGO VESPUCCI

ARTICOLO 4

1. Per l'effetto di quanto riportato all'art. 1, all'art. 2 e all'art. 3, la tariffa di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati è aggiornata e pubblicata sul sito internet dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

oooooooooooo

Le disposizioni della presente determinazione si applicano a decorrere dalla data di pubblicazione sul sito internet dell'Agenzia, che tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Cons. Roberto Alesse